

Bando per la concessione di risorse destinate al ruolo di cura e assistenza del “CAREGIVER” FAMILIARI

Con la presente si comunica che nel periodo dall' **11 luglio 2025 al 09 settembre 2025 inclusi** saranno aperti i termini per la presentazione delle istanze per l'accesso al contributo a sostegno del ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare come definito dal Decreto Ministeriale 30 novembre 2023 e dal Regolamento regionale di cui al DPREg n. 089/Pres del 10/07/2024.

Le istanze presentate prima o dopo il termine sopracitato non verranno prese in considerazione.

Si tratta di un contributo di 300,00 euro mensili per un massimo di 12 mesi dedicato ai caregiver familiari che si prendono cura in ambiente domiciliare di una persona con i requisiti sotto indicati, a seguito di una valutazione multidimensionale del bisogno dell'assistito che verrà effettuata in equipe e il cui esito orienta l'elaborazione di un progetto personalizzato nel quale sia riconosciuto e definito il ruolo del caregiver familiare. Tale attività sarà effettuata nei successivi 60 gg dalla scadenza del presente bando.

Il contributo è riconosciuto in favore del caregiver familiare il cui ISEE non può superare l'importo di € 30.000,00.

Destinatari del contributo.

Sono soggetti beneficiari del contributo caregiver:

- cittadini italiani;
- cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), a eccezione dei casi previsti dall'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
- stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria di cui all' articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

Criteri di accesso.

La qualifica di caregiver familiare può essere concessa esclusivamente a un familiare, di norma quello individuato come principale, per un solo assistito. Ciò comporta che:

- Il beneficio può essere concesso esclusivamente a un solo caregiver familiare, riconosciuto ai sensi dell'articolo 5, e individuato come principale, in conformità all'articolo 2, comma 6 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8, per un solo assistito;
- Non è possibile da parte di un caregiver familiare presentare più di un'istanza per l'accesso al contributo

Non possono presentare istanza coloro che hanno già percepito il contributo attraverso i bandi precedenti.

Per **caregiver familiare** si intende la persona che assiste e si prende cura:

- del coniuge o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto;
- di un familiare o di un affine entro il secondo grado;
- nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado (in caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età).

Individuazione dei beneficiari.

Il regolamento prevede che possono presentare istanza di accesso al beneficio esclusivamente le seguenti categorie di caregiver familiare la cui persona assistita sia almeno in una delle seguenti condizioni:

- caregiver di persona che sia riconosciuta invalida in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- caregiver di persona che sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento corrisposta a persone per le quali viene accertato uno stato totale di invalidità o incapacità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore);
- caregiver di persone che a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé.

L'istanza dovrà essere compilata attraverso il modello disponibile sul sito istituzionale del Comune di Udine, Ente Gestore, al quale si accede tramite: SPID, Carta nazionale dei servizi (abilitata), carta di identità elettronica, **allegando alla domanda il verbale di invalidità attestante il possesso dell'indennità di accompagnamento.**

Verrà data priorità:

- Ai caregiver di persona in condizione di disabilità gravissima come definite dall'art.3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 settembre 2016 relativo al Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2016, tenendo anche in conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3 del decreto medesimo;
- A programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Non sono in ogni caso da considerarsi prioritari nell'ammissione agli interventi economici di cui al presente Bando i caregiver familiari che assistono persone che già beneficiano del Fondo per l'Autonomia Possibile e per l'Assistenza a Lungo termine (FAP), di cui all'art. 41 della L.R. 6/2006, ancorché appartenenti alle tipologie di cui ai punti precedenti.

La graduatoria per l'accesso sarà formata, a seguito della verifica dei requisiti di accesso, in base ai punteggi sotto riportati:

- a) casi prioritari – mutuamente esclusivi:
 - I. Ai caregiver di persona in condizione di disabilità gravissima come definite dall'art.3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 settembre 2016 relativo al Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2016, tenendo anche in conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3 del decreto medesimo: 10 punti;
 - II. A programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita: 10 punti;
- b) valutazione del carico gravante sul caregiver; si utilizza la scheda Zarit Burden Interview (ZBI) con l'attribuzione di:
 - I. grave carico assistenziale - valori compresi tra 61 e 88: 10 punti;
 - II. moderato carico assistenziale – valori compresi tra 41 e 60: 7 punti;
 - III. lieve carico assistenziale – valori compresi tra 21 e 40: 4 punti;
 - IV. minimo o nullo carico assistenziale – valori compresi tra 0 e 20: 1 punto;
- c) ISEE del nucleo familiare del caregiver in corso di validità:
 - I. fino a 7.500,00 euro: 10 punti;
 - II. da 7.501,00 a 15.000,00 euro: 7 punti;
 - III. da 15.001,00 a 22.500,00 euro: 4 punti;
 - IV. da 22.501,00 a 30.000,00 euro: 1 punto.

Per stabilire il punteggio finale valido, ai fini dell'inserimento in graduatoria, al punteggio complessivo ottenuto con i criteri di cui ai punti precedenti vanno applicate le seguenti maggiorazioni a seconda della situazione dell'assistito in relazione al FAP, di cui all'articolo 41 della legge regionale 6/2006:

- a) la persona assistita dal caregiver familiare non è beneficiaria del FAP: 30 punti;
- b) la persona assistita dal caregiver familiare è in lista di attesa per ottenere il contributo FAP: 15 punti;
- c) la persona assistita dal caregiver familiare è beneficiaria del FAP: 0 punti.

In caso di valutazione di parità in graduatoria si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria il Servizio sociale dei Comuni dell'ambito "Friuli Centrale" provvede a comunicare formalmente la concessione del contributo, nel limite delle risorse disponibili, ai beneficiari classificatisi in posizione utile.

In caso di esaurimento delle risorse il Servizio sociale dei Comuni dell'ambito "Friuli Centrale" provvede a darne apposita comunicazione tramite il sito istituzionale del Comune di Udine.

Le eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili verranno utilizzate a copertura dei casi non soddisfatti, ovvero parzialmente soddisfatti, secondo l'ordine della graduatoria.

La graduatoria rimane in vigore per 180 giorni dalla data della sua approvazione e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendano disponibili in tale periodo di tempo.

Il beneficio potrà soddisfare complessivamente n° 29 situazioni.

Dal 11 luglio 2025 sarà reso operativo il link per accedere direttamente al modello per la segnalazione del bisogno.

Nel caso in cui non fosse possibile la compilazione con modalità telematica, gli interessati possono scaricare il modello dal sito del comune di Udine, compilarlo e consegnarlo, allegando un documento d'identità valido e il verbale di invalidità attestante il possesso dell'indennità di accompagnamento o verbale possesso invalidità ai sensi della legge 104 comma 3, al protocollo del Comune di Udine, sito a Udine in via Lionello 1,

nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.15 o nei pomeriggi di lunedì o giovedì dalle 15.15 alle 16.45.

Per informazioni sul beneficio ci si può rivolgere all'assistente sociale competente per territorio o telefonare al seguente numero: 0432 – 1273507.